

COMUNE DI PIGNONE

Provincia della Spezia

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

REDAZIONE DATA

Settembre 2006

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 6 DEL 26/01/2007

INDICE

CAPO I

SCOPO DEL REGOLAMENTO, RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI

Articolo 1. Scopo del regolamento

Articolo 2. Riferimenti normativi

Articolo 3. Definizioni

CAPO II

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO/CLIMA ACUSTICO

Articolo 4. Concessioni edilizie, licenze ed autorizzazioni per l'esercizio di attività produttive o commerciali

Articolo 5. Nuovi insediamenti o ristrutturazioni edilizie che comportino il cambio di destinazione d'uso

Articolo 6. Nuovi edifici

CAPO III

ATTIVITA' ALL'APERTO

Articolo 7. Attività all'aperto

Articolo 8. Attività sportive/ricreative svolte all'aperto in impianti fissi

CAPO IV

ATTIVITA' TEMPORANEE

Articolo 9. Attività temporanee di cantieri

Articolo 10. Cantieri - procedure semplificate

Articolo 11. Manifestazioni, concerti, luna park, circhi, ecc

Articolo 12. Altre attività temporanee: musica nei locali, feste in strutture ricettive, cinema all'aperto, ecc.

CAPO V

CONTROLLI/SANZIONI

Articolo 13. Attività di controllo

Articolo 14. Ordinanze contingibili ed urgenti

Articolo 15. Sospensione/revoca autorizzazioni

Articolo 16. Sanzioni

ALLEGATI

CAPO I

SCOPO DEL REGOLAMENTO, RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI

Articolo 1. Scopo del regolamento

Il presente regolamento stabilisce norme attuative del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Pignone, adottato con D.C.C. 28 del 14.10.2006.

Esso inoltre disciplina le emissioni rumorose, sia connesse ad attività produttive o commerciali in essere o di futura realizzazione, sia legate ad attività o manifestazioni di tipo temporaneo, allo scopo di migliorare le condizioni di benessere sociale e tutelare la salute pubblica.

Sono pertanto abrogate tutte le norme in materia di inquinamento acustico inserite nei vari regolamenti comunali (igiene e sanità, polizia municipale, ecc.), i quali dovranno essere adeguati alla nuova regolamentazione.

Analogamente gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Articolo 2. Riferimenti normativi

I principali disposti normativi di riferimento del presente regolamento sono:

- Legge 447 del 26 ottobre 1995 “legge quadro sull’inquinamento acustico”, e i suoi principali decreti attuativi, tra cui:
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- D. M. Ambiente del 16 marzo 1998 “tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 “atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica”
- D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 “regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” (con le modifiche introdotte dalla Legge 31 luglio 2002 n° 179)
- Legge Regionale Liguria n° 12 del 20 marzo 1998 “disposizioni in materia di inquinamento acustico”
- Deliberazione Giunta Regionale Liguria n° 2510 del 18 dicembre 1998 “definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all’aperto e di attività temporanee”
- Deliberazione Giunta Regionale Liguria n° 534 del 28 maggio 1999 “criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art. 2 comma 2 L. R. 20/3/98 n° 12”

Articolo 3. Definizioni

- Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq): principale parametro di misura del rumore, definito da

$$LA_{eq} = 10 \log \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{p(t)}{p_0} \right)^2 dt$$

dove:

$p(t)$ = pressione sonora istantanea

p_0 = pressione di riferimento (20 micropascal)

$t_2 - t_1$ = tempo di misura

- dB(A) (decibel ponderati A): unità di misura dei livelli di rumore
- Periodo di riferimento diurno: l'intervallo compreso tra le 6:00 e le 22:00
- Periodo di riferimento notturno: l'intervallo compreso tra le 22:00 e le 6:00
- Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni e verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme. Sono istituiti appositi elenchi regionali con i nominativi dei tecnici abilitati.
- Valori limite assoluti: valori limite riferiti a specifiche sorgenti (di emissione) o riferiti all'insieme di tutte le sorgenti (di immissione) validi nell'ambiente esterno;
- valori di qualità: i valori da conseguire con le tecnologie e le metodiche di risanamento.

Detti valori sono differenziati a seconda delle varie zone in cui è classificato il territorio comunale secondo il Piano di Zonizzazione Acustica:

classi di destinazione d'uso del territorio	valori limite assoluti di emissione		valori limite assoluti di immissione		valori di qualità	
	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
classe I	45	35	50	40	47	37
classe II	50	40	55	45	52	42
classe III	55	45	60	50	57	47
classe IV	60	50	65	55	62	52
classe V	65	55	70	60	67	57
classe VI	65	65	70	70	70	70

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

classe I	aree particolarmente protette
classe II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
classe III	aree di tipo misto
classe IV	aree di intensa attività umana
classe V	aree prevalentemente industriali
classe VI	aree esclusivamente industriali

- Valori limite differenziali (di immissione): si applicano all'interno degli ambienti abitativi (eccetto le aree classificate in classe VI) e stabiliscono la massima differenza ammessa tra il livello di rumore ambientale (con tutte le sorgenti in funzione) e il livello di rumore residuo (senza la specifica sorgente in funzione): valgono 5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in periodo notturno. Non si applicano alla rumorosità prodotta:
 - a) dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
 - b) da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
 - c) da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Non si applicano inoltre se:

- il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

- Attività rumorosa temporanea: qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come LAeq ad 1 metro di distanza dalla sorgente, superiori a 80 dB(A).

CAPO II DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO/CLIMA ACUSTICO

Articolo 4. Concessioni edilizie, licenze ed autorizzazioni per l'esercizio di attività produttive o commerciali

Per il rilascio di:

1. concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2. provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
3. provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive o commerciali sarà richiesta una relazione di impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività, e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti acustici di zona.

Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla D. G. R. Liguria n° 534 del 28/5/1999.

La relazione di impatto acustico sarà richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli esistenti (bar, paninoteche, discoteche, piano-bar, sale da ballo, palestre) che utilizzano impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo (fatto salvo l'obbligo del gestore di verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ai sensi del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, per i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo).

Eventuali ampliamenti d'orario in periodo notturno saranno concessi solo in assenza di lamenti e previa dimostrazione di idonee opere di insonorizzazione del locale (vedasi anche il successivo articolo 7, terzo capoverso).

Le domande di licenza od autorizzazione all'esercizio dovranno essere presentate secondo il modulo A allegato.

Le attività commerciali / professionali / artigianali di piccola entità, che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi e che non abbiano impianti di climatizzazione con unità esterne, sono esentate dalla presentazione di relazione tecnica di impatto acustico previa autocertificazione secondo il modulo B allegato.

I subentri e i cambi di titolarità di licenza saranno equiparati ad una nuova attività, fatto salvo il caso in cui il subentro avvenga per un'attività già in possesso di regolare nulla osta acustico, e non vi sia alcuna variazione degli impianti installati e dei processi lavorativi, fatto che dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione.

Articolo 5. Nuovi insediamenti o ristrutturazioni edilizie che comportino il cambio di destinazione d'uso

Qualora siano previsti, in conformità agli strumenti urbanistici, nuovi insediamenti o ristrutturazioni degli insediamenti esistenti che comportino nuove destinazioni d'uso, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 legge 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e riposo;

- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi.

Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. Liguria n° 534 del 28/5/1999 e presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire.

Articolo 6. Nuovi edifici

Per gli edifici di nuova costruzione, in sede di approvazione del progetto definitivo, va presentata apposita relazione tecnica attestante, in via previsionale, la conformità del progetto ai parametri previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”.

Per il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi di abitabilità / agibilità / usabilità delle opere edilizie subordinate al permesso di costruire (così come definite dall’art. 10 del D.P.R. 6-06-2001 n. 380) dovrà essere eseguito apposito collaudo acustico in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. prima citato, riguardante:

1. le partizioni orizzontali e verticali dell’edificio (indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti di diverse unità abitative, indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata, indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato);
2. i servizi a funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento);
3. i servizi a funzionamento discontinuo (ascensore, scarichi idraulici, servizi igienici, rubinetteria).

La stessa procedura potrà essere richiesta per:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino importanti modifiche strutturali;
- gli interventi di recupero edilizio con cambio di destinazione d’uso;
- gli interventi di ampliamento volumetrico limitatamente alle parti oggetto di intervento.

CAPO III ATTIVITA' ALL'APERTO

Articolo 7. Attività all’aperto

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine in genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale o di altro tipo, che si svolgono all’aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEE e comunque tali da garantire il rispetto dei limiti di zona.

Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, sono esonerate dal rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

Il Sindaco, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, può autorizzare deroghe temporanee ai valori limite acustici di zona, prescrivendo che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Le attività di pulizia/manutenzione di terreni e spazi verdi privati, effettuate con tagliaerba, decespugliatori, motozappe, motoseghe, macchinari agricoli ad uso di giardinaggio sono consentite alle seguenti condizioni:

- utilizzo di macchinari omologati CE
- utilizzo dei macchinari rumorosi non prima delle ore 8:00 per i giorni feriali e delle ore 9:00 per il sabato e giorni festivi
- funzionamento continuativo dei macchinari rumorosi per non più di due ore.

E’ comunque consentito l’uso di macchine operatrici nelle zone agricole, nelle aree boscate e nei territori non insediabili, al fine di consentirne una adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:

- i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CEE
- devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.

E' altresì consentito l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio comunale in deroga permanente ai limiti di zona, se non in contrasto con la vigente disciplina sulla caccia.

Le operazioni di carico/scarico/movimentazione merci di esercizi commerciali dovranno essere effettuate in orari e con modalità tali da ridurre al minimo il potenziale disturbo arrecato alle abitazioni vicine.

Articolo 8. Attività sportive/ricreative svolte all'aperto in impianti fissi

Le attività sportive e/o ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di tipo pubblico che comportano emissioni di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte nell'intervallo orario 9.00 □ 22.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare 70 dB(A).

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

CAPO IV ATTIVITA' TEMPORANEE

Articolo 9. Attività temporanee di cantieri

Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nei giorni feriali ed il sabato mattina, negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 13.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.

In questi intervalli orari le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono generalmente superare:

- 70 dB(A) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
- 80 dB(A) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Non si considera il limite differenziale.

Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore ai livelli descritti precedentemente, è consentito il limite di 85 dB(A) per non più di quattro ore complessive nella fascia 9:00 - 12.00 e 15.00 - 19.00.

Possono essere previste fasce orarie o limiti più restrittivi qualora la rumorosità interessi ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura o riposo, ecc.).

In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività, non può essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 19:00; particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

Le imprese titolari di cantieri edili devono presentare al competente ufficio comunale, almeno quindici giorni prima dell'inizio attività, una richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore (secondo il modulo C allegato) unitamente ad una relazione in duplice copia redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, indicante:

- a) descrizione dell'attività
- b) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa

- c) elenco dettagliato delle attrezzature, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi
- d) clima acustico della zona prima dell'attività
- e) classificazione acustica dell'area
- f) valutazione dei livelli sonori immessi presso i ricettori maggiormente esposti, da individuarsi su una pianta aggiornata e dettagliata dell'area
- g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

L'amministrazione comunale, entro dieci giorni, potrà rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni orarie, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

L'autorizzazione non potrà essere superiore ad un anno (365 giorni); in caso di cantieri con durata superiore a tale limite, la richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere ripresentata, senza la relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale se non ci sono variazioni nelle opere e nelle modalità di svolgimento delle stesse.

I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, lavorazioni ed attrezzature utilizzate, limiti di immissione, accorgimenti per il contenimento del rumore, pena la revoca dell'autorizzazione al cantiere.

Articolo 10. Cantieri - procedure semplificate

Saranno esentati dalla presentazione della domanda di autorizzazione in deroga e della relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:

- i lavori di piccola manutenzione all'interno di edifici della durata non superiore a cinque giorni;
- lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza o urgenza;
- cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Saranno esentati dalla presentazione della relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:

- i lavori di sistemazioni esterne, ripristini, piccoli interventi, manutenzione ordinaria/straordinaria di edifici della durata non superiore a trenta giorni;
- i lavori che riguardano la manutenzione e la ristrutturazione di edifici in zone rurali distanti da abitazioni o luoghi frequentati.
- Le emissioni rumorose dovranno essere comunque contenute entro i limiti consentiti dalla buona tecnica

Articolo 11. Manifestazioni, concerti, luna park, circhi, ecc

Nell'ambito del territorio comunale, in sede di revisione della classificazione acustica, potranno essere individuate, in conformità con quanto disposto dall'art. 5 degli indirizzi approvati con DGR 2510 del 18.12.1998, aree da destinarsi allo svolgimento di manifestazioni temporanee quali luna park, circhi, teatri tenda, concerti, spettacoli vari.

Considerate le consolidate tradizioni storico - culturali del territorio, vi sono comunque diverse manifestazioni temporanee che si svolgono in zone del tessuto urbano, a prescindere dalla suddetta individuazione. Ricadono in tale casistica le sagre, i mercati, le feste patronali, le feste di quartiere. Per queste attività dovrà essere presentata, almeno dieci giorni prima dell'inizio, richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore (secondo l'allegato modulo D), ed anche una relazione tecnica di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale nei seguenti casi:

- qualora la manifestazione si protragga per più di tre giorni;
- a richiesta dell'amministrazione comunale.

Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno, ed i 65 dB(A) nel periodo di riferimento notturno (comunque non oltre le ore 01:00).

Non si considera il limite differenziale.

In casi particolari e ben motivati potranno essere stabiliti valori limite di immissione diversi da quelli riportati sopra.

L'amministrazione comunale potrà prescrivere particolari accorgimenti e/o limitazioni d'orario da adottarsi durante l'attività, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono autorizzate in modo permanente alle seguenti condizioni:

- a) durata della manifestazione non superiore a 8 ore, in periodo diurno e comunque non oltre le ore 22:00;
- b) emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, Leq(A), misurato presso l'edificio più esposto, non superiori a 70 dB(A).

Articolo 12. Altre attività temporanee: musica nei locali, feste in strutture ricettive, cinema all'aperto, ecc.

Gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pub, pizzerie, paninoteche, ecc.) e le strutture turistico -ricettive (alberghi, pensioni, stabilimenti stagionali, ecc.) che intendano svolgere attività di tipo musicale o di intrattenimento quali piano bar, concertini con musica dal vivo o riprodotta, serate danzanti, ecc., a supporto di quella principale licenziata, durante il periodo di riferimento notturno e con caratteristiche temporanee di tipo stagionale o ripetitivo, dovranno produrre una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall'attività, e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti acustici assoluti di zona e differenziali all'interno degli ambienti abitativi.

Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. Liguria n. 534 del 28/5/1999.

Nel caso sia impossibile rispettare i limiti assoluti e/o differenziali, dovrà essere richiesta apposita deroga, specificando:

- i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività
- le misure previste per limitare le emissioni sonore
- il calcolo puntuale dell'impatto acustico previsto sui ricettori maggiormente esposti.

Sarà facoltà dell'amministrazione comunale concedere o meno la deroga richiesta, in relazione alla localizzazione dell'attività, all'impatto acustico provocato sui ricettori maggiormente esposti, alla possibilità di effettuare interventi per ridurre la rumorosità.

Potranno inoltre essere imposte limitazioni sull'orario di svolgimento dell'attività e sul calendario proposto, tenuto conto che il numero massimo di giornate derogabili nell'arco di un anno è pari a 30.

CAPO V
CONTROLLI/SANZIONI

Articolo 13. Attività di controllo

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 e all'art. 6 della Legge regionale 12/98, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto negli articoli precedenti;
- c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

Articolo 14. Ordinanze contingibili ed urgenti

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Articolo 15. Sospensione/revoca autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Analogamente, il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi in deroga per le attività rumorose temporanee (cantieri edili, manifestazioni, ecc.) comporterà la revoca del provvedimento autorizzativo e la sospensione dell'attività in questione.

Articolo 16. Sanzioni

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L. 447/95 e all'art. 15 della L.R. n. 12/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.

Tabella riassuntiva

violazione	riferimento normativo	sanzione
Non ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità	(L. 447/95 – art. 10 c. 1)	da € 1032,00 a € 10329,00
Supero dei limiti di emissione o di immissione	(L. 447/95 – art. 10 c. 2 modificato da L. 426/98; L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. a)	da € 516,00 a € 5164,00
Violazione delle disposizioni emanate in attuazione della L. 447/95	(L. 447/95 – art. 10 c. 3)	da € 258,00 a € 10329,00
Supero reiterato dei limiti di emissione o di immissione	(L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. b)	da € 1032,00 a € 10329,00
Mancata presentazione al Comune del Piano di Risanamento Acustico delle imprese (se dovuto) o mancato adeguamento ai limiti imposti dalla classificazione acustica	(L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. c)	da € 516,00 a € 3098,00
Supero dei limiti individuati nei regolamenti comunali (fatti salvi i casi di deroghe autorizzate)	(L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. d)	da € 258,00 a € 1549,00

ALLEGATI

Modulo A: domanda di nulla osta acustico per attività produttive / commerciali

Modulo B: domanda di nulla osta acustico per attività produttive / commerciali senza sorgenti rumorose

Modulo C: domanda di deroga ai limiti di rumore per cantieri edili temporanei

Modulo D: domanda di deroga ai limiti di rumore per attività/ spettacolo/manifestazione temporanea

COMUNE DI PIGNONE**BOLLO****Modulo A****DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE / COMMERCIALI**

Ufficio Tecnico
Richiesta di Nulla Osta prot. n° _____ del _____

Ragione sociale		
Legale Rappresentante		
Indirizzo della Sede		
Partita I.V.A.		
Descrizione dell'attività		
Indirizzo dell'insediamento		
Referente per l'azienda		
Telefono		
Fax		
e-mail		
T.C.A.A. che ha redatto la valutazione di impatto/clima acustico	Nominativo	
	Sede	
	Telefono	
	Fax	
	e-mail	

PIGNONE _____

In fede
il Legale Rappresentante

BOLLO

COMUNE DI PIGNONE

Modulo B

DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE / COMMERCIALI SENZA SORGENTI RUMOROSE

Ufficio Tecnico

Richiesta di Nulla Osta prot. n° _____ del _____

Ragione sociale	
Legale Rappresentante	
Indirizzo della Sede	
Partita I.V.A.	
Descrizione dell'attività	
Indirizzo dell'insediamento	
Referente per l'azienda	
Telefono	
Fax	
e-mail	

Il sottoscritto DICHIARA che nell'esercizio indicato non è installato alcun impianto, attrezzatura e/o macchinario rumoroso, ivi comprese unità di condizionamento e ventilazione, e che non vengono eseguite lavorazioni rumorose con attrezzi manuali.

il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196.

PIGNONE li _____

(firma per esteso del dichiarante)

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione

È sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto

E' sottoscritta e inviata all'ufficio competente (anche via fax) unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

BOLLO

COMUNE DI PIGNONE
Modulo C

DOMANDA DI DEROGA AI LIMITI DI RUMORE PER CANTIERI EDILI TEMPORANEI

Ufficio Tecnico

Richiesta di autorizzazione in deroga prot. n° _____ del _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____ (____)

Via _____ N _____ c.a.p. _____

in qualità di (titolare /legale rappresentante) _____

della ditta _____

codice fiscale/ partita IVA _____

con sede in _____ (____)

Via _____ N _____ c.a.p. _____

tel. n° _____ esercente l'attività di:

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in Pignone (SP), **la "attività rumorosa temporanea" costituita da un cantiere edile destinato alla realizzazione delle opere sotto specificate**, eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità:

Indirizzo cantiere: _____

Tipologia dei lavori: _____

Data prevista di inizio lavori: _____

Durata dei lavori (n° giorni): _____

Orario di lavoro: _____

Elenco macchinari utilizzati: _____

Nei casi in cui i lavori sopra specificati

- abbiano una durata superiore ai 30 giorni lavorativi, nel caso delle opere esterne, o superiori ai 5 giorni lavorativi nel caso delle opere interne;
- non riguardino ristrutturazione o manutenzione di opere in zone rurali distanti da abitazioni o luoghi frequentati,
- non abbiano carattere di emergenza o urgenza,
- non riguardino il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici o situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione

si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1) Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, completa di:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro, con esplicito riferimento alle attrezzature e macchine operatrici utilizzate, ed alla durata dei lavori;
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività;
- misure del clima acustico del luogo, riportate su schede conformi al D.D.le Regione Liguria n° 18 del 13.01.2000 ed indicazione della classe desunta dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dal cantiere.

2) Comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro _____, (spese istruttoria), sul c/c postale n° _____ _Comune di Pignone

Pignone _____

(firma)

BOLLO

COMUNE DI PIGNONE

Modulo D

**DOMANDA DI DEROGA AI LIMITI DI RUMORE PER ATTIVITÀ/
SPETTACOLO/MANIFESTAZIONE TEMPORANEA**

Ufficio Tecnico

Richiesta di autorizzazione in deroga prot. n° _____ del _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____ (____)

Via _____ N _____ c.a.p. _____

in qualità di (titolare /legale rappresentante) _____

della ditta/associazione/ente _____

codice fiscale/ partita IVA _____

con sede in _____ (____)

Via _____ N _____ c.a.p. _____

tel. n° _____ esercente l'attività di:

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in Pignone (SP), la "attività rumorosa temporanea" sotto descritta , eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità:

Luogo di svolgimento della manifestazione: _____

Tipologia (spettacoli, concerti, feste popolari, ecc.): _____

Data prevista di inizio: _____

Durata (n° giorni): _____

Orario della manifestazione: _____

Elenco impianti/attrezzature rumorose utilizzate: _____

Nei casi in cui l'attività temporanea sopra specificata
- abbia una durata superiore ai tre giorni o

- comporti il superamenti dei limiti di rumorosità indicati all'art. 7 delle norme comunali di disciplina delle attività rumorose,

si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, completa di:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia e lo svolgimento della manifestazione;
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività/manifestazione, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività/manifestazione;
 - valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dall'attività temporanea.

**2) Comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro _____, (spese istruttoria), sul c/c postale n° _____ _Comune di Pignone
PIGNONE _____**

timbro e firma
